



Prot. N. 6989/ 2010

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

OGGETTO: COMUNE DI GRADARA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - PER VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

Vista la domanda presentata dal Comune di Gradara, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot. 80151 del 09/12/2009 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla variante parziale al PRG vigente;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come rettificata dalla scrivente autorità competente in base alla quale è stato individuato il seguente SCA:

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico.

Visto il "Rapporto Preliminare" redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 80151 del 09/12/2009, che si allega come parte integrante della presente determinazione (All.1);

Visto il parere espresso dal Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico di questa Amministrazione Provinciale.

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 80151/09 del 28/01/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda n. 7 aree puntuali site nel Comune di Gradara che non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e/o a Valutazione d'Incidenza.

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S..

Il Comune di Gradara in qualità di autorità procedente, con nota prot. 11855 del 03/12/2009, recante timbro di posta in arrivo del 04/12/2009, acquisita agli atti con prot. 80151 del 09/12/2009, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al PRG vigente del Comune di Gradara.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare - redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna;
- 2) Allegato al rapporto preliminare: Scheda di sintesi.
- 3) Planimetria con individuazione delle zone oggetto di variante - 1:10.000;
- 4) Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 81736 del 16/12/2009, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, rettificando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato il seguente soggetto competente in materia ambientale (SCA):

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico.

In data 16/12/2009, con nota prot. 81742 questa Amministrazione ha trasmesso il rapporto preliminare, finalizzato alla verifica di assoggettabilità della variante parziale al PRG vigente in esame, allo SCA sopra citato.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stato acquisito il seguente parere:

- **Il Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 4139 del 21/01/2010 ha espresso il seguente parere:

“Premesso che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con la matrice ambientale di competenza.

Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale (comprese le aree di pertinenza idraulica) e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

Visto che la variante parziale al PRG in oggetto interessa 7 aree, di seguito sinteticamente descritte:

VARIANTE N.	Descrizione della variante	AUMENTO CARICO URBANISTICO
Scheda n. 1 via Santo Stefano	Lieve ampliamento di una zona di completamento in loc. Santo Stefano	3,46 abitanti teorici
Scheda n. 2 via Ghetto	Ampliamento di una zona urbanizzata entro il territorio rurale in loc. Granarola	5,70 abitanti teorici
Scheda n. 3 via Romagna	Riperimetrazione di una zona di completamento, così come da PRG '96	Nessuno
Scheda n. 4 via Serra	Mantenimento della destinazione agricola dell'area	Nessuno
Scheda n. 5 via Cerreto	Cambio di destinazione urbanistica di un terreno, da zona ad uso agricolo a zona residenziale di completamento	6,12 abitanti teorici
Scheda n. 6 via San Giovanni in Marignano	Cambio di destinazione urbanistica di un terreno, da zona a verde sportivo a zona residenziale di completamento	7,70 abitanti teorici
Scheda n. 7 via Romagna	Cambio di destinazione urbanistica da zona ad uso agricolo a zona verde privato	Nessuno

Evidenziato che le aree n. 3-4-7, non avendo a priori impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, sono già state escluse dal Comune dalla procedura di verifica di assoggettabilità in virtù di quanto disposto dal paragrafo 1.3 comma 8 delle Linee Guida Regionali per la VAS, di cui alla D.G.R. n. 1400/08.

Considerato che le rimanenti 4 aree (n. 1-2-5-6) hanno uno sviluppo areale limitato, non interferiscono con gli ambiti perimetrati dal PAI Interregionale di Bacino Conca-Marecchia e non manifestano interferenze con la matrice ambientale di competenza,

è parere di questo Servizio che la variante in esame non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da essere assoggettata a VAS.

Si fa comunque presente che la predetta variante dovrà essere sottoposta, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, al parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Nell'ambito del rilascio del suddetto parere e al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate, lo scrivente Servizio potrà formulare, se del caso, adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della variante proposta."

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

La variante al PRG vigente del Comune di Gradara è costituita da n. 7 varianti puntuali, localizzate in diverse zone del territorio, di cui solamente n. 4 (schede n. 1, 2, 5 e 6) vengono sottoposte alla presente procedura di verifica di assoggettabilità. Le restanti varianti (schede n. 3, 4 e 7) risultano esenti ai sensi del paragrafo 1.3, punto 8, lettera k) delle linee guida regionali, di cui alla DGR 1400/08, così come dichiarato nel rapporto preliminare.

Entrando nel merito delle singole varianti oggetto di verifica, qui di seguito si riassumono i contenuti delle stesse.

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

Variante n. 1 – VIA SANTO STEFANO.

La variante riguarda un'area residenziale ubicata in località Santo Stefano e consiste nell'ampliamento di una zona di completamento verso la limitrofa zona agricola classificata come area "TRP" di valore paesaggistico-ambientale. L'area in esame, già dotata dei servizi essenziali quali acquedotto, gas e fognatura nera, è posta in adiacenza dell'edificio esistente e si estende verso la zona più pianeggiante di valle. La variante è finalizzata ad un migliore inserimento degli interventi edilizi nel lotto.

Tale modifica determina un lieve incremento di superficie utile pari a circa 138 mq, corrispondente a 3,46 abitanti teorici insediabili.

Variante n. 2 – VIA GHETTO.

La variante riguarda l'ampliamento di un'area urbanizzata in località Granarola, denominata dal PRG vigente come "ZTR2" (Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali), da estendere verso l'attuale zona agricola "TA". L'area in esame è servita dall'acquedotto comunale, mentre non risulta essere dotata del servizio di raccolta delle acque nere cui è previsto il preventivo trattamento in apposita vasca imhoff e smaltimento attraverso sub-irrigazione nel terreno dello stesso proprietario; il gas sarà invece disponibile per mezzo di un serbatoio.

L'area urbanizzata di cui sopra è interessata dalla presenza di un fabbricato residenziale di proprietà dell'imprenditore agricolo e di due servizi destinati a deposito per la conduzione del fondo.

Tale modifica determina un lieve incremento di superficie utile pari a circa 228 mq, corrispondente a 5,70 abitanti teorici insediabili.

Variante n. 3 – VIA ROMAGNA (esente ai sensi della DGR 1400/2008).

La variante in oggetto rientra fra quelle dichiarate esenti ai sensi della DGR 1400/2008 sopra citate.

Tale variazione, infatti, non produce alcun aggravio al carico urbanistico in quanto prevede il mantenimento delle quantità edificatorie esistenti pari a 1.330 mq.

La variante consiste nella ripermimetrazione di un'area di completamento denominata dal PRG vigente come "ZTR1" (Tessuti urbani prevalentemente residenziali), ubicata lungo via Romagna, al fine di ricomprendere all'interno della stessa un fabbricato esistente e attualmente ricadente all'interno della zona agricola "TA".

L'area in variante è dotata dei servizi essenziali quali acquedotto, gas e fognatura nera.

Variante n. 4 – VIA SERRA (esente ai sensi della DGR 1400/2008).

La variante in oggetto rientra fra quelle dichiarate esenti ai sensi della DGR 1400/2008 sopra citate.

Tale proposta, infatti, riguarda la realizzazione di una piscina ed è finalizzata a superare le limitazioni d'intervento derivanti da un ambito di tutela integrale presente nell'area in oggetto.

La zona infatti ricade nell'ambito di tutela integrale di tipo A, per il quale, ai sensi dell'art. 74 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, sono vietati tutti gli interventi di trasformazione territoriale e tutte le nuove edificazioni che possano peggiorare le condizioni di stabilità del terreno e alterare l'equilibrio idrogeologico del territorio in questione. Non sono inoltre consentiti scavi o riporti di rilevante entità.

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

A seguito di indagini approfondite a livello geologico l'Amministrazione comunale ha verificato la fattibilità di tale intervento e, trattandosi di un'opera edilizia poco invasiva sul territorio, ritiene che sia compatibile con la tutela ambientale del PRG vigente.

Nel rapporto preliminare si dichiara che tale intervento non produce una variante urbanistica, in quanto non trasforma l'attuale destinazione ad uso agricolo, né tende a modificare le tutele esistenti, ma costituisce semplicemente uno studio approfondito a conferma della fattibilità di un intervento edilizio poco invasivo.

Variante n. 5 – VIA CERRETO.

La variante riguarda il cambio di destinazione urbanistica di un lotto edificato da zona ad uso agricolo "TA" a zona residenziale di completamento "ZTR2" (Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali). Il lotto in questione è situato in località Cerreto ed è caratterizzato dalla presenza di fabbricati edilizi a bassa densità ed è dotato dei servizi essenziali quali acquedotto, gas e fognatura nera.

Tenuto conto dei manufatti esistenti la variante determina un lieve incremento di superficie utile pari a circa 245 mq, corrispondente a 6,12 abitanti teorici insediabili.

Variante n. 6 – VIA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

La variante in oggetto, ubicata in località Fanano - Massignano lungo via San Giovanni in Marignano, riguarda l'ampliamento di una zona di completamento "ZTR1" (Tessuti urbani prevalentemente residenziali) verso la limitrofa zona a verde sportivo "VS".

L'area oggetto di trasformazione ha una superficie di mq 770 e determina un lieve incremento della edificabilità, corrispondente a 7,70 abitanti teorici insediabili.

Variante n. 7 – VIA ROMAGNA (esente ai sensi della DGR 1400/2008).

La variante in oggetto rientra fra quelle dichiarate esenti ai sensi della DGR 1400/2008 sopra citate.

Tale proposta, infatti, riguarda il cambio di destinazione urbanistica di un'area, sita in Strada della Romagna, da zona ad uso agricolo "TA" a zona a verde privato "VP". Tale proposta deriva dall'interesse della ditta proprietaria dell'area, la stessa del ristorante posto a valle, di realizzare attrezzature per "percorsi vita nella natura".

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto descritto al precedente paragrafo 3 e dal contributo fornito dal soggetto competente in materia ambientale di cui al paragrafo 2, si evince che la proposta di variante parziale al PRG vigente, vista la modesta entità degli interventi previsti, non presenta elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di VAS.

La variante proposta, in ragione della limitata ampiezza delle aree in esame, si configura come modifica di lieve entità che non comporta impatti significativi sull'ambiente.

Il Rapporto preliminare redatto per la Verifica di assoggettabilità in oggetto, nel quale sono state individuate le componenti ambientali pertinenti alla variante, gli obiettivi di sostenibilità e la valutazione delle azioni

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

volte al raggiungimento di tali obiettivi, può ritenersi completo e soddisfacente in relazione all'entità della variante proposta.

L'analisi ambientale preliminare non ha evidenziato particolari emergenze ambientali derivanti dalle caratteristiche naturali e/o culturali del paesaggio.

Alla luce dei criteri utilizzati per l'analisi della significatività degli impatti (entità ed estensione spaziale degli effetti, non vulnerabilità dell'area), è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. condizionatamente all'accoglimento delle seguenti prescrizioni:**

- a) **relativamente alla variante n. 4 (via serra) si fa rilevare che il rapporto preliminare dichiara che l'intervento previsto (piscina interrata) non produce una variante urbanistica, in quanto non trasforma l'attuale destinazione ad uso agricolo, né tende a modificare le tutele esistenti, ma costituisce semplicemente uno studio approfondito a conferma della fattibilità di un'opera edilizia poco invasiva. In realtà si evidenzia che l'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di tutela integrale di tipo A e contrasta con le prescrizioni normative previste all'art. 74 delle NTA del PRG vigente. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'intervento dovrà configurarsi come variante puntuale alla tutela interessata mediante una opportuna individuazione cartografica e/o normativa del PRG e dovrà acquisire il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001.**

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visto il parere acquisito dallo SCA e riportato al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerato che la proposta di variante in esame riguarda aree di limitate dimensioni; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., condizionatamente all'accoglimento prescrizioni formulati nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente al parere espresso dallo SCA, riportato nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”.

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al PRG del Comune di Gradara, indicata in oggetto, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

b) relativamente alla variante n. 4 (via serra) si fa rilevare che il rapporto preliminare dichiara che l'intervento previsto (piscina interrata) non produce una variante urbanistica, in quanto non trasforma l'attuale destinazione ad uso agricolo, né tende a modificare le tutele esistenti, ma costituisce semplicemente uno studio approfondito a conferma della fattibilità di un'opera edilizia poco invasiva. In realtà si evidenzia che l'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di tutela integrale di tipo A e contrasta con le prescrizioni normative previste all'art. 74 delle NTA del PRG vigente. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'intervento dovrà configurarsi come variante puntuale alla tutela interessata mediante una opportuna individuazione cartografica e/o normativa del PRG e dovrà acquisire il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001.

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente al parere espresso dallo SCA, riportato nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 80151 del 09/12/2009, il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Gradara, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.

Determinazione n. 217 del 01/02/2010

- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, al soggetto competente in materia ambientale (SCA) coinvolto nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito citato:
1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF\MP\up
1421VAS\09Vas\0901Gb0104

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO